

Bonus Zes senza cumulo con quello per il Sud

Alessandro Sacrestano

Niente cumulo fra il bonus investimenti nelle aree Zes e quello per il Mezzogiorno. Lo scenario è illustrato nella risposta a interpello 94/2024, con cui l'agenzia delle Entrate si esprime negativamente sulla possibilità di abbinare i due incentivi.

In particolare, la società istante fa presente di aver già fruito, nel corso del 2023, per un investimento in impianti, attrezzature e macchinari, del credito d'imposta per il Mezzogiorno disciplinato dall'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 208/2015. Ciò premesso, la società aggiunge che la sede operativa dove è ubicato l'investimento insiste in un'area Zes, per la quale l'articolo 5 del Dl 91/2017 riconosce un ulteriore credito d'imposta. L'istanza, quindi, è motivata dalla necessità di conoscere la possibilità di fruire di entrambi i benefici a valere sui medesimi costi sostenuti. Il dubbio sulla possibile fruizione congiunta nascerebbe dall'analisi del dato letterale sancito dal comma 102 dell'articolo 1 della legge 208/2015, secondo cui il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Si ricorda che entrambe le discipline agevolative riguardano le imprese, con esclusione di quelle che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo e, più in generale, di quelle in difficoltà. Per le aree Zes – in assenza dell'aggiornamento del modulo di richiesta - sono di fatto escluse anche le imprese che operano nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura.

Il Fisco, nella risposta, nega decisamente la possibilità di cumulo fra i due bonus, ritenendo che la lettura combinata delle due norme di agevolazione non qualifica il credito d'imposta per le aree Zes come un beneficio fiscale «ulteriore», in base all'articolo 102, rispetto al credito d'imposta Mezzogiorno e che, anzi, il primo si aggiunge, per i medesimi investimenti, al secondo, rappresentandone un potenziamento.

In definitiva, quindi, l'Agenzia conclude che i due bonus non possono ritenersi cumulabili, poiché non costituiscono due agevolazioni fiscali ma, piuttosto, rappresentano un'unica agevolazione, diversamente modulata in relazione agli ambiti territoriali in cui gli investimenti presi in considerazione delle relative disposizioni sono effettuati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA